

- 18) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 19) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 20) Il concessionario provvederà entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente titolo, a comunicare alla locale Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 374/1990 l'avvenuto conseguimento della concessione per consentire al suddetto Ufficio erariale l'aggiornamento dell'intestazione della stessa;
- 21) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 22) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 23) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per € 270,20 (cod. 1560) e di bollo per € 114,00(cod. 1562), tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
CO.PE.MO. Soc. Coop. a r.l.
Maurizio Angelini
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante. Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso Via Einaudi n. 10, in Ancona e quale domicilio digitale l'indirizzo copemo@pec.it, di cui il concessionario si impegna a comunicare all'Autorità concedente ogni eventuale modifica o variazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria@pec.porto.ancona.it.

Ancona, addì 19/12/2023

IL CONCESSIONARIO
CO.PE.MO. Soc. Coop. a r.l.
Maurizio Angelini
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il
presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Ancona il 22/12/23 al n° 1768 serie 1
con l'esazione di euro 384,20

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. **00- 22** del registro
Concessioni – Anno **2023**

N. **2130** del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche e integrazioni;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto l'art. 9 comma 10 del D.L. 16.06.2022 n. 68 convertito con modificazioni con L. 05.08.2022 n. 108 che ha esteso la competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale al Porto di Vasto, si come recepito con Decreto Presidenziale n. 228/2022 del 21.11.2022 con decorrenza dal 06.08.2022;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e gli artt. 8 e 24 del Regolamento del Codice della Navigazione;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visto l'art.24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.;

Vista l'istanza presentata dal Sig. Maurizio Angelini, in qualità di Presidente del C.d.A della Società Cooperativa Pescatori Molluschicoltori – CO.PE.MO. Soc. Coop. a r.l., C.F./P.IVA 00215860420, con sede legale in Ancona (AN) Via Einaudi n. 10, acquisita al prot. n. E-4318-10/03/2023 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. E-19612-21/11/2023;
Vista la licenza n. 00-39/2019 del 20/12/2019, rep. 1549 avente ad oggetto: un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 60,00 situato nel Comune di Ancona e precisamente in zona Mandracchio del Porto di Ancona allo scopo di mantenere un'area demaniale marittima scoperta di mq. 60,00 da adibire a deposito attrezzature in ferro;
Vista la licenza n. 00-02/2020 del 10/02/2020, rep. 1554 avente ad oggetto: un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 95,00 situato nel Comune di Ancona e precisamente nello scalo di alaggio "ex Cantiere Morini" in zona Mandracchio allo scopo di mantenere un'area recintata ad uso deposito attrezzatura da pesca di mq. 95,00 suddivisa in mq. 52,00 occupati da n°4 elementi prefabbricati delle dimensioni (2,40x5,40x2,40) ciascuno e un'area scoperta di mq.43,00;
Vista la licenza n. 00-20/2020 del 30/07/2020, rep. 1634 avente ad oggetto: un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 165,00 situato nel Comune di Ancona e precisamente nei pressi dell'ex scalo Morini nel Porto di Ancona, allo scopo di mantenere un'area scoperta recintata di mq.65,00 adibita a deposito boe ed uno specchio acqueo di mq. 100,00 per l'ormeggio dell'imbarcazione "Providencia";
Vista la integrazione acquisita al prot. n. E-10492-16/06/2023 con cui la Società ha confermato la rinuncia all'utilizzo dello specchio acqueo già previsto con il titolo concessorio n. 00-20/2020 del 30/07/2020, rep. 1634, nonché, data la diversa scadenza delle concessioni, la conferma di accorpamento delle stesse sino alla data del 31/12/2025;
Vista la pubblicazione della domanda in data 11/08/2023 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav, portante prot. U-13922 del 11.08.2023;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. E-5098 del 21.03.2023;
Visto il parere rilasciato con nota prot. R.U. n. 53613 in data 22/08/2023 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. E-14318 del 22/08/2023;
Vista la delibera n. 60 in data 04/10/2023 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 08/11/2023 del canone di € 3.377,50, richiesto con atto di accertamento n. 00-213/23 del 26/10/2023;
Vista il deposito cauzionale dell'importo di € 7.000,00 prestato a mezzo versamento mediante pagoPa in data 08/11/2023 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la polizza assicurativa n.1/2518/61/152867718 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. quale copertura RCT-RCO, con massimale di € 3.00.000,00 unico;
Vista la polizza assicurativa n. 1/2518/44/191389120 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per un importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio e per € 500.000,00 per la partita ricorso terzi vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Grandi Contribuenti, acquisita al prot. n.E-13699 in data 08/08/2023;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 07/07/2023 prot. n. PR_ANUTG_Ingresso_0076580_20230704 attestanti l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

Alla **CO.PE.MO. Soc. Coop. a r.l.**

codice fiscale 00215860420

la variazione delle concessioni demaniali n. 00-39/2019 del 20/12/2019, rep. 1549, n. 00-02/2020 del 10/02/2020, rep. 1554 e n. 00-20/2020 del 30/07/2020, rep. 1634 con accorpamento delle stesse e rinuncia dello specchio acqueo e pertanto il nuovo oggetto della concessione è: **un'area demaniale marittima di complessivi mq. 223,34 di ml. 13,00 x 17,18, su cui insistono n. 4 elementi prefabbricati delle dimensioni di 2,40x5,40x2,40 ciascuno, situata in Via Molo Sud ex-scalo Morini, catastalmente individuata al foglio 6 part. 885, 932, 933, 934 e 936, da adibire a deposito materiale e generi vari per l'attività di pesca ed acquacoltura** e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2023 = € 3.377,50 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà durata pari a quella della licenza n. 00-20/2020 del 30/07/2020, rep. 1634, così come prorogata ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020 n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L.146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215, cui accede **con scadenza alla data del 31.12.2025**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.


Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è subordinata a quanto già previsto con i titoli concessori oggetto di accorpamento, nonché subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Le attività a cui la Concessione demaniale verte dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, di ordine pubblico;

- 2) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area ad oggetto della Concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione, che adotterà tutte le precauzioni ed ogni necessaria misura di sicurezza anche avvalendosi di soggetti tecnici idoneamente qualificati per le preventive valutazioni di competenza;
- 3) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 4) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 8) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 9) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 11) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 13) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 14) Provvederà il soggetto concessionario a tutte le attività manutentive della sovrastruttura stradale in corrispondenza dell'area in Concessione, intervenendo anche – con la massima sollecitudine – per azioni di messa in sicurezza e ripristini ogni qualvolta emergano anomalie o criticità di sorta (es. buche, cedimenti, etc.);
- 15) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 16) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 17) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà determinato con applicazione del coefficiente di rivalutazione in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Il Concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione di canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.



Francesco Vecchietti Ingegnere
Via Marconi, 32 - Ancona
Tel 071.2071236
fravecchietti@gmail.com

COMUNE DI ANCONA

ISTANZA PER FUSIONE DI n. 3
CONCESSIONI DEMANIALI
CO.PE.MO. SOC. COOP. A.R.L.

OGGETTO

**STATO CONCESSIONATO
PLANIMETRIA GENERALE**

AGGIORNAMENTO	Febbraio 2023
TAVOLA	01 di 03
SCALA 1:500	COPEMO\FusioneConc.dwg